



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce : EDILIZIA

Sommario:	EDILIZIA – IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE ALLA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE SENZA RECARE DANNO AL VOLUME PREESISTENTE.
Estremi del provvedimento:	CGA, ss.rr. 7/6/2011, N. 258/11 (2), su ricorso straordinario 1354.95.8
Massima:	Il principio secondo cui chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2967 c.c.) trova applicazione anche nel processo amministrativo e nel ricorso straordinario. Al quale ultimo modello di contenzioso si estendono i principi e le regole del primo. In particolare, nel processo amministrativo, anche dopo l'entrata in vigore del codice approvato con d. lg. 2/7/2010, n. 104, il sistema probatorio è fondamentalmente retto dal principio “dispositivo con metodo acquisitivo” degli elementi di prova da parte del giudice, il quale comporta l'onere, per il ricorrente, di presentare almeno un principio di prova perchè il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori e ciò perchè il ricorrente, di per sé, non ha sempre la disponibilità delle prove, essendo queste in molti casi nell'esclusivo possesso dell'amministrazione. D'altro canto il tema probatorio nel giudizio amministrativo è essenzialmente assegnato alle parti, sicchè il giudice non deve e non può supplire con propri poteri istruttori ad incumbenti cui la parte può diligentemente provvedere anche apprestando tutti i rimedi ordinamentali che la legge predispone. L'istruttoria d'ufficio subentra, dunque, solo quando il giudicante ritenga di dover attivare i suoi poteri d'ufficio al fine di decidere, solo dopo, però, che le parti abbiano delineato (recte: provato) il tema del contendere. In tale prospettiva, è preciso onere del ricorrente dare, almeno, un principio di prova finalizzato alla dimostrazione del pregiudizio che le opere regolarmente assentite avrebbero potuto risentire in conseguenza della demolizione di quelle abusive.
Note	Vedi : Consiglio di Stato, sez. IV, 11/2/2011, n. 924

Redattore: DR. E. DI PRAZZA

Visto: AVV. M. NICOLETTI